



## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ impugnando il decreto ingiuntivo \_\_\_\_\_, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 18 maggio 2020, notificatole il 22 maggio 2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.330,16 (oltre spese ed interessi), di cui l'intimante asseriva di essere creditrice in forza di cessione da parte dei titolari: per il credito di € 743,73, in forza di contratto di cessione pro soluto del 3.8.2012 da parte di \_\_\_\_\_; per gli importi di € 4.958,57, di € 450,99 e di € 3.176,87 in forza di contratto di cessione pro soluto del 30.11.2015 da parte della \_\_\_\_\_ che, a sua volta, aveva acquistato i crediti da \_\_\_\_\_ con cessione del 28.12.2013.

In particolare, \_\_\_\_\_ lamentava l'assenza di prova del credito azionato e comunque la mancanza di crediti certi, liquidi ed esigibili nonché la nullità della clausola degli interessi nei contratti identificati nel procedimento monitorio con i num. \_\_\_\_\_ e num. \_\_\_\_\_ per mancata indicazione dell'ISC, del TAN e del TAEG.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la \_\_\_\_\_, contestando in toto l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

In particolare, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente nella prima memoria ex art.183 VI comma cpc.

Giova ricordare, in proposito, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè

spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.

Pertanto, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito non rappresenta un'eccezione in senso stretto e come tale è aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. Sez Unite 2951/2016- Ord. Cass. 39528/2021)

Orbene, sarebbe stato onere della , qualificatasi cessionaria dei crediti, dimostrare di esserne titolare.

Sul punto, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale di cui all'art 58, comma 2, TUB ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal Codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco (cfr. Cass. civ. n. n. 4116/2016; Cass. civ. n. 24798/2020).

Invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera in via di sostituzione solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso in cui il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco, poiché in ogni cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

Pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia

esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n. 24798/2020; Cas. Civ. n. 4116/2016).

Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ. 4277/2023; Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188/2017).

Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ. ord. n. 10200/2021). A tale proposito, si osserva che a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, ciò in quanto una cosa è l’avviso di cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. civ. n. 2780/2019).

Deve poi osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.

In particolare, grava sull’ultimo cessionario l’onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni *medio tempore* intervenute che abbiamo determinato l’attuale titolarità del credito e non soltanto dell’ultima che, ponendosi a valle di

una catena di cessioni, segue il principio *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*.

Nel caso di specie, l'onere può dirsi assolto solo relativamente al credito di € 743,73 originariamente vantato da Neos, essendo stato versato agli atti tanto il contratto di cessione quanto l'estratto elenco crediti.

Non altrettanto può dirsi per i crediti ex \_\_\_\_\_, per i quali la cessionaria ha prodotto il contratto di cessione tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; senza dimostrare le precedenti operazioni di cartolarizzazione in forza delle quali il credito è pervenuto nella titolarità della \_\_\_\_\_, che ne ha poi operato il trasferimento nei suoi confronti, avendo ommesso di produrre il contratto di cessione tra quest'ultima e \_\_\_\_\_, necessario ai fini della ricostruzione della vicenda successoria.

Pertanto, va esaminato solamente la doglianza dell'opponente relativa alla esistenza o meno di prova scritta del credito, di cui al contratto che parte opposta identifica con il n. \_\_\_\_\_.

Essa non è priva di pregio giuridico.

Infatti, a sostegno di questo credito \_\_\_\_\_ produce un mero estratto conto interno, privo di alcuna certificazione, per di più non collegabile in modo certo al contratto versato agli atti, senza numero identificativo.

Ragione per cui l'opposizione merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo \_\_\_\_\_, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 18 maggio 2020.

- Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di  
liquida in € per compensi, oltre ad € per spese vive  
nonchè alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Caltanissetta in data 13 febbraio 2024

Il Giudice  
Elvira Gambino